



ATTO N. 536

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

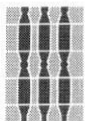
*dei Consiglieri MANCINI, PASTORELLI, FIORONI, CARISSIMI, NICCHI e
RONDINI*

“ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER LA LOTTA ALLA DROGA”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali

il 05/11/2020

Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 06/11/2020



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Valerio Mancini

PDL n. 536

Proposta di legge regionale

“Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga”

Art. 1

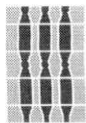
(Finalità)

1. È istituita la giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente in una data da definire con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, quale giornata di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare il traffico e il consumo delle sostanze illecite, stupefacenti e psicoattive, nell'ambito della quale porre particolare attenzione ai rischi per i giovani conseguenti all'assunzione di tutte le droghe, anche quelle definite impropriamente leggere.
2. La Regione nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 favorisce, in particolare:
 - a) le azioni tese a contrastare il pregiudizio nei confronti della patologia della dipendenza che contribuisce a ritardarne il riconoscimento tempestivo e il ricorso alle cure;
 - b) l'informazione rispetto al sistema dei servizi di cura pubblici e privati e alla possibilità di intervento.

Art. 2

(Iniziative di sensibilizzazione)

1. In occasione della giornata regionale per la lotta alla droga, la Regione promuove iniziative volte alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e psicoattive e alla sensibilizzazione delle forme di contrasto allo spaccio e al traffico illecito, nonché alla diffusione della cultura della legalità e alla consapevolezza dei danni e dei rischi, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.
2. Per le iniziative di cui al comma 1, la Regione:
 - a) si avvale degli enti del servizio sanitario regionale;
 - b) collabora con gli enti locali e con le associazioni del terzo settore;
 - c) promuove iniziative con l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;
 - d) in prossimità della data stabilita, promuove attività di informazione sui principali strumenti di social media anche mediante una specifica soluzione informativa dedicata alle famiglie;



Gruppo assembleare

Lega Umbria

Il Consigliere

Valerio Mancini

e) coinvolge i Servizi per le tossicodipendenze (SERT) e le comunità terapeutiche anche al fine di far conoscere alla cittadinanza le possibilità terapeutico-riabilitative presenti sul territorio regionale.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le iniziative da promuovere, le modalità di intervento e i soggetti da coinvolgere.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 10.000,00, si provvede con le disponibilità autorizzate sulla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo I "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2020-2022.

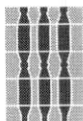
2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e del loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Relazione illustrativa

L'articolo 1 istituisce la giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente, quale giornata di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare il traffico e il consumo delle sostanze illecite, stupefacenti e psicoattive, nell'ambito della quale porre particolare attenzione ai rischi per i giovani conseguenti all'assunzione di tutte le droghe, anche quelle definite impropriamente leggere.

L'articolo 2 specifica che la Regione promuove iniziative volte alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e psicoattive e alla sensibilizzazione delle forme di contrasto allo spaccio e al traffico illecito, nonché alla diffusione della cultura della legalità e alla consapevolezza dei danni e dei rischi, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.

L'articolo 3 è relativo alla norma finanziaria.



Gruppo assembleare

Lega Umbria

Il Consigliere

Valerio Mancini

Relazione tecnico-finanziaria

Art. 1

(Finalità)

Con l'articolo 1 comma 1 la proposta di legge istituisce la giornata regionale dedicata alla lotta contro la droga, quale giornata di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per raggiungere le fasce di età più giovani, sui rischi connessi al consumo delle sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive e contro il traffico illecito delle sostanze stupefacenti.

La data per la celebrazione annuale della giornata per la lotta alla droga viene rinviata alla definizione da parte della Giunta di una deliberazione da emanare, sentita la competente Commissione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'approvanda proposta di legge.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede delle iniziative da promuovere per il raggiungimento delle finalità del presente provvedimento e si tratta di azioni volte a contrastare il pregiudizio nei confronti della patologia della dipendenza, che contribuisce a ritardare il ricorso tempestivo alla cura, di informazione sul sistema dei servizi offerti e altri interventi di sensibilizzazione da promuovere attraverso gli enti del servizio socio sanitario.

Il comma 1, per istituire la giornata dedicata alla lotta contro la droga, rinvia alla Giunta regione l'approvazione di un atto da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la quantificazione degli oneri si deve quindi attendere l'emanazione di tale atto.

Il comma 2 fa riferimento ad azioni che sono rivolte a favorire la realizzazione degli obiettivi previsti dalla proposta, per la quantificazione eventuale degli oneri si deve comunque far riferimento all'articolo successivo che declina in maggior dettaglio le modalità di attuazione degli interventi previsti.

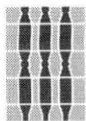
Art. 2

(Iniziative di sensibilizzazione)

L'articolo 2 prevede che la Regione promuova delle iniziative in occasione della giornata regionale per la lotta alla droga, al fine di prevenire il consumo di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché per la diffusione della cultura della legalità, e la creazione della consapevolezza dei danni e dei rischi anche attraverso campagne di informazione, convegni e studi.

Il comma 2 indica i soggetti di cui la Regione si avvale e coinvolge per la realizzazione delle iniziative

L'articolo allo stesso tempo al comma 3 rinvia alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione che dovrà definire le iniziative da promuovere, le modalità di intervento e i soggetti coinvolti.



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Valerio Mancini

L'articolo prevedendo delle iniziative da mettere in campo da parte della Regione da luogo alla previsione di ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Inoltre sono da ritenere come ulteriori oneri quelli derivanti dalle campagne informative da attivare attraverso convegni, studi.

L'articolo rinvia ad un successivo atto della Giunta regionale la definizione delle modalità attuative.

Tale scelta di definizione degli interventi in fase di attuazione, permette di quantificare le risorse da assegnare alla politica da sostenere, in una fase successiva, in cui a seconda delle risorse disponibili si costruiranno le iniziative da porre in essere.

Per quanto attiene alla natura della spesa si rileva che si tratta di spesa corrente non obbligatoria.

Per quanto invece attiene alle iniziative di informazione e comunicazione, da realizzare a cura delle strutture del servizio socio sanitario, sono da ritenere senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, perché saranno utilizzati mezzi e personale già operativo.

Articolo 3

(Norma finanziaria)

L'articolo riguarda la norma finanziaria e prevede uno stanziamento di 10 mila euro per dare attuazione alle iniziative che verranno realizzate entro il 2020, autorizzando una spesa da imputare alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo I "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2020-2022.

Trattandosi di spese non obbligatorie, il comma 2 prevede invece che per gli esercizi finanziari successivi la spesa sarà determinata con legge annuale di approvazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs 118/2011.

DANIELE CARISIMINI

DANIELE NICCHI

EUGENIO RONZONI

Il Consigliere regionale
Valerio Mancini

PASTORELLI STEFANO

PAOLA FIORONI